

I.U.C. IMPOSTA UNICA COMUNALE PER L'ANNO 2014

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il regolamento comunale relativo alla IUC;

VISTE le deliberazioni comunali relative alle aliquote dei predetti tributi;

INFORMA che dal 2014 è dovuta la IUC, che si compone dell'IMU, della TASI e della TARI;

IMU

– **Presupposto** dell'IMU è il possesso di immobili diversi da quelli esenti in base a disposizioni di legge;

– Sono **soggetti passivi** dell'IMU:

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

– **Dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:**

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore e le relative pertinenze escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal de-creto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22/04/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis D.P.R. 601/1973 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (fattispecie introdotta a decorrere dal 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 222/1985;

– **Sono assimilati ad abitazione principale:**

- le unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate;

– A favore degli immobili adibiti ad abitazioni principali (per i soli immobili iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9), è riconosciuta una **detrazione** di importo pari ad euro 200,00 rapportata ai mesi di possesso;

– **Il pagamento per il 2014 dovrà avvenire in due rate:**

- la prima rata entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2013;
- la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissate dal Comune e pubblicate entro il 28 ottobre sul seguente sito: <http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm>.

– Per l'anno 2014 l'IMU è applicata da questa Amministrazione con le seguenti **aliquote:**

• aliquota di base	10,60 ‰
• per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6,00 ‰

– È **riservato allo Stato** il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Sui medesimi immobili, le quote eccedenti l'aliquota dello 0,76% vanno versate al Comune.

– La **base imponibile è ridotta** del 50% per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili.

– **I Codici tributo** da utilizzare nel 2014 per l'IMU sono:

"3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - art. 13, c. 7, D.L. 201/2011 - COMUNE";
 "3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE";
 "3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";
 "3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE";

Il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con modello di versamento **F24**.

TASI

– **Presupposto impositivo** della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU. Sono in ogni caso esclusi/esenti i terreni agricoli, i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio ed i bivacchi;

– **Soggetti passivi** della TASI sono il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione e superficie nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto su ciascun immobile ed il locatario, il comodatario o l'occupante ad altro titolo del medesimo immobile nella misura del 10%; la ripartizione della quota tra proprietario e occupante si applica nel solo caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario; in caso contrario, tutto il tributo è dovuto dal solo proprietario.

– **Il pagamento per il 2014 dovrà avvenire in due rate:**

- la prima rata entro il 16 ottobre, in misura pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata applicando l'aliquota e le detrazioni fissate dal Comune e pubblicate entro il 18 settembre sul seguente sito: <http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm>;
- la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissate dal Comune.

– Per l'anno 2014 la TASI è applicata da questa Amministrazione con le seguenti **aliquote:**

• per abitazione principale	2,5 ‰
• per fabbricati rurali ad uso strumentale	1 ‰
• per altri immobili	0 ‰

– Il pagamento della TASI deve essere effettuata con modello di versamento **F24**.

– **I Codici tributo** da utilizzare nel 2014 per la TASI sono:

"3958" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif."
 "3959" denominato "TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif."

TARI

– **Presupposto impositivo** della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

– **Soggetti passivi** della TARI sono il detentore dell'immobile, salvi i casi di detenzione temporanea inferiore a 6 mesi nell'anno, nel quale caso la tassa è a carico del proprietario;

– **Il pagamento per il 2014** dovrà avvenire sulla base delle tariffe approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 09/09/2014 alle seguenti scadenze:

- prima rata entro il 16 novembre 2014
- seconda rata entro il 16 gennaio 2015
- terza rata entro il 16 marzo 2015.

– Il pagamento della TARI deve essere effettuato con modello di versamento **F24**. Il Comune provvederà all'invio ai contribuenti del modello di versamento **F.24**;

– **I Codici tributo** da utilizzare nel 2014 per la TARI sono:

"3944" denominato "TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011"
 "3950" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011"
 "3945" denominato "TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011 - INTERESSI"
 "3946" denominato "TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011 - SANZIONI"
 "3951" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, Legge n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 - INTERESSI"
 "3952" denominato "TARIFFA - art. 1, c. 668, Legge n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 - SANZIONI"

DICHIARAZIONI IUC

– La **dichiarazione** relativa alla IUC va presentata in tutti i casi previsti dalla legge entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la relativa fattispecie.

– Per la IUC troveranno applicazione le sanzioni previste dalla legge e precisamente:

- per l'omessa presentazione della dichiarazione: la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50;
- per dichiarazione infedele: la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento del tributo non versato, con un minimo di € 50;
- in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario richiesto dal Comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

– Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Anoia, li 10 ottobre 2014

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

IL SINDACO